



### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Omissione contributiva: domanda di condanna del datore al pagamento dei contributi in favore dell'ente previdenziale solo se quest'ultimo è parte nel medesimo giudizio

Di regola il processo deve svolgersi tra tutti coloro che sono parti del rapporto sostanziale dedotto, i quali hanno diritto ad interloquire sulle questioni che li riguardano (art. 24 Cost.), e il provvedimento che definisce il processo fa stato solo nei confronti delle parti e loro aventi causa, mentre solo in alcuni casi eccezionali (ne sono un esempio, nella materia del lavoro, le due condanne in favore di terzo previste dall'art. 18 Stat. Lav. in materia di licenziamenti illegittimi) è ammessa una pronuncia in favore di terzo. Può dunque affermarsi che, in caso di omissione contributiva, il lavoratore può chiedere la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali in favore dell'ente previdenziale solo se quest'ultimo sia parte nel medesimo giudizio, restando esclusa in difetto l'ammissibilità di tale pronuncia (che sarebbe una condanna nei confronti del terzo, non ammessa nel nostro ordinamento in difetto di espressa previsione).

**Tribunale di Bari, sentenza del 29.10.2020**

...omissis...

In via preliminare, si osserva che la Legge n.92/2012 ha introdotto un rito celere, deformalizzato e a struttura bifasica per l'impugnazione dei licenziamenti, che trova applicazione in presenza di due presupposti, uno oggettivo e l'altro temporale.

Quanto al primo, il recesso del datore di lavoro deve rientrare tra le ipotesi di cui all'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, così come sostanzialmente modificato dalla riforma del 2012. La legge n.92, infatti, ha eliminato la previgente disciplina unitaria del licenziamento illegittimo, assistito dalla sola tutela reale, introducendo più rimedi in ragione delle diverse e gradate ipotesi di invalidità. La prima categoria di invalidità riguarda i casi più gravi di licenziamento (discriminatorio, ritorsivo, orale, intimato in concomitanza col matrimonio o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'art. 54 commi 1, 6, 7 e 9 d.lgs. n. 151/2001, determinato da motivo illecito) ed è regolamentata al comma 1 art. 18: a prescindere dal requisito dimensionale della impresa e quindi dal numero di lavoratori alle sue dipendenze, il lavoratore ha diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro e ad essere risarcito dei danni subiti in ragione del licenziamento nullo; è prevista, tuttavia, la possibilità che il lavoratore, in via alternativa al rientro a lavoro, possa chiedere il riconoscimento di una indennità sostitutiva pari a 15 mensilità, fermo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno. Le altre categorie di illegittimità contemplate nei commi successivi dell'art. 18 Legge n. 300/1970, presuppongono tutte il requisito dimensionale dell'impresa datrice, che deve avere alle proprie dipendenze un numero di lavoratori superiore a quindici.

Sicché, in assenza del requisito in questione, l'eventuale accertamento dell'illegittimità del licenziamento determinerà per il lavoratore il sorgere delle garanzie previste dall'art. 8 Legge n.604/1966.

Quindi, rientrano nel rito c.d. Fornero le impugnative di licenziamento delineate dal comma 1 art. 18, quale che sia il numero dei lavoratori assunti, nonché quelle relative a tutte le altre ipotesi di licenziamento, purché alle dipendenze dal datore di lavoro vi sia un numero di lavoratori superiore a quindici (così, Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, ord. 23/03/2013, est. Tarantino).

Relativamente al presupposto temporale, invece, la controversia deve essere stata instaurata dopo l'entrata in vigore della riforma e cioè successivamente al 18/07/2012 (così, testualmente, Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, ord. 15/01/2013, est. Vernia; nonché, in termini analoghi, Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, ord. 13/11/2012 e 19/02/2013, est. Ariola). In ragione, poi, dell'intervenuta abrogazione del rito de quo ad opera del d.lgs. n. 23/2015 art. 11, c.d. Jobs Act, l'ultrattività della disciplina del 2012 è subordinata alla instaurazione del rapporto di lavoro, prima della data di entrata in vigore della riforma 2015 e cioè prima del 07/03/2015. Ai sensi dell'art. 1 commi 2 e 3 del decreto n.23 citato, poi, sono esclusi i rapporti di lavoro a tempo determinato o di apprendistato, convertiti, dopo l'entrata in vigore della riforma 2015, in rapporto a tempo indeterminato, nonché quelli sorti antecedentemente, ma in relazione ai quali i requisiti dimensionali dell'azienda datrice di lavoro ex art. 18 commi 8 e 9 Legge n. 300/1970 siano stati raggiunti successivamente alla sua entrata in vigore.

Premesso quanto innanzi, deve ritenersi che l'impugnazione del licenziamento promossa dalla *omissis* sia assoggettata al c.d. rito Fornero e che alla relativa controversia debba trovare applicazione la disciplina sostanziale dell'art. 18 Legge n.300/1970, come modificata dalla Legge n.92/2012.

Infatti, da ultimo il contratto individuale di lavoro della ricorrente datato 19/11/2013 (intercorrente con la *omissis* s.r.l.) era stato ceduto senza soluzione di continuità alla SEDIT SRL. Pertanto, non trattandosi di un'assunzione intervenuta in data successiva alla entrata in vigore del Jobs Act, trova applicazione la tutela reintegratoria invocata dalla lavoratrice ed il rito Fornero (cfr. il verbale di conciliazione in sede sindacale del 05/05/2015 nel quale appunto si precisa: "che in data 01/05/2015 *omissis* s.r.l. ha

ceduto il contratto individuale di lavoro della sig.ra *omissis* alla *omissis* s.r.l., trasferendo altresì il TFR accantonato in azienda..."; la lettera datata 30/04/2015 con cui la *omissis* comunicava la cessione del contratto individuale di lavoro della ricorrente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1406 c.c.: "Con la presente, Le comunichiamo, ai sensi dell'art. 1406 c.c. e ad ogni effetto di legge e di CCNL, con decorrenza dalla data del 01 maggio 2015, la cessione del Suo contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sottoscritto in data 19/11/2013, intercorrente con la scrivente società, in favore della *omissis*, che sottoscrive la presente ad ogni effetto di legge per accettazione").

Dunque, si controverte di un licenziamento astrattamente riconducibile alle "ipotesi regolate dall'art. 18 della legge 20 maggio del 1970, n. 300 e successive modificazioni", di cui all'art. 1 comma 47 Legge n. 92/2012, considerato anche quanto di seguito argomentato con riferimento all'esito (positivo per la lavoratrice) della impugnativa del precedente licenziamento (collettivo) comminato alla stessa Ti. in data 29/12/2015.

Venendo all'oggetto dell'impugnazione del licenziamento, si osserva che questo Tribunale aveva accolto con ordinanza del 04-16/10/2017 (n.44574/2017 del 16/10/2017 R.G. n.4334/2016 - est. Dott.ssa Avarello) la domanda di reintegrazione della lavoratrice avanzata con (precedente) ricorso riguardante l'impugnativa del licenziamento comminato alla stessa ricorrente in data 29/12/2015 all'esito della procedura di licenziamento collettivo.

In particolare, nella motivazione il giudice aveva evidenziato: "nella comunicazione ex art. 4, comma 9, legge n.223/1991 si dà atto, per la prima volta, che i settori maggiormente impattati dalla crisi sono quelli dell'amministrazione, del reparto stampa rotativa commerciale e dell'ufficio pubblicità "valutato che il ridotto carico di lavoro può essere gestito con la definitiva cessazione e dismissione dell'ufficio pubblicità, nonché con meno risorse e attraverso figure con un inquadramento superiore, vale a dire con un accorpamento delle mansioni disimpegnate dai lavoratori con un livello inferiore a quelle svolte dai lavoratori con un livello superiore, con diverso e più elevato profilo professionale". Con specifico riferimento alla posizione della ricorrente, la stessa risulta licenziata in quanto "unica dipendente addetta all'ufficio pubblicità, integralmente soppresso. Le attività svolte dal settore in parola sono state distribuite ai giornalisti e agli agenti". Orbene, alla luce dei principi di diritto e della giurisprudenza sopra richiamata, osserva il tribunale come non risultino in alcun modo esplicitate, da una parte, nella comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo di cui all'art. 4 comma 3 L. 223/1991, le esigenze tecnico produttive che hanno limitato l'esubero esclusivamente a certi reparti e, dall'altra, per quale ragione la ricorrente (la quale riveste la qualifica di impiegato con inquadramento nel livello B3) non sia stata in alcun modo posta in comparazione con altro personale amministrativo con medesimo livello di inquadramento... Inoltre la comparazione, in relazione alla equivalenza professionale tra i lavoratori, non può fondarsi semplicisticamente su un giudizio di prevalenza delle mansioni disimpegnate, bensì deve tenere conto dello spessore tecnico (semplice o qualificato) delle mansioni espletate dai vari lavoratori. E su tale giudizio un primo indice importante di valutazione viene fornito dal livello di inquadramento: se diverse mansioni sono ricomprese nell'ambito di uno stesso livello di inquadramento e/o profilo professionale vuol dire che i lavoratori che esplicano tali diverse mansioni sono, almeno tendenzialmente, professionalmente fungibili. D'altronde la ricorrente, e la circostanza risulta pacifica tra le parti, oltre che asseverata dall'istruttoria testimoniale esperita in corso di causa, ha svolto mansioni impiegate di carattere sia tecnico che amministrativo e, pertanto, la sua professionalità avrebbe dovuto essere comparata con tutto il personale amministrativo in forza all'azienda ed, a prescindere, dai reparti in cui sono individuati gli esuberanti. Ne consegue che la circostanza rappresentata dalla società nella comunicazione ex art.4 comma 9 legge 223/91, secondo cui le mansioni da ultimo svolte dalla Ti. siano state, in parte, esternalizzate a studi grafici ed, in

parte, ripartite tra giornalisti ed agenti di commercio, non vale a sottrarre la dipendente dalla comparazione con il restante personale amministrativo in forza all'azienda (ricompreso quindi nel reparto personale, acquisti, segreteria generale, programmazione produzione)... Risulta poi incontestato che, nella gestione della crisi che ha coinvolto la *omissis*, una serie di lavoratori (tra cui la dipendente) siano passati senza soluzione di continuità da tutte le imprese del gruppo societario, sia pure con distinti contratti di lavoro, continuando sempre a disimpegnare, pur nei passaggi da una società all'altra, sempre le stesse mansioni, negli stessi uffici e con le medesime modalità operative. La stessa Ti., assunta in data 1.9.1991 dalla *omissis* SRL, è pacifico che sia stata impiegata a partire dal 1.7.2010 presso l'ufficio pubblicità della Area 4; successivamente... Come dichiarato dalla stessa società, inoltre, a seguito di accordo sindacale volto a fronteggiare la crisi economica delle varie società del gruppo, al solo fine di permettere ai lavoratori di usufruire della Cassa Integrazione, alcuni contratti di lavoro dei dipendenti della *omissis* SRL (tra cui la ricorrente) sono stati ceduti alla Sedit srl, con successiva apertura, alla scadenza della cassa integrazione, della procedura di licenziamento collettivo.

Pertanto, non solo la scelta di sottrarre la dipendente a qualunque valutazione comparativa con altri impiegati amministrativi esclusivamente in quanto adibita ad un reparto soppresso, appare ingiustificata e contraria al disposto dell'art. 5, comma 1, legge 223/1991 ma, inoltre, la dipendente doveva essere considerata in forza all'azienda con decorrenza dal 1.9.1991. Risultano pertanto pienamente fondate le doglianze articolate in ricorso. La violazione dei criteri di scelta rende superflua la trattazione degli ulteriori profili di illegittimità evidenziati in ricorso" (all.3 fasc. ricorrente; all.4 fasc. resistente).

Esaminata la nota datata 28/11/2017 con cui è stata attivata la procedura di licenziamento della ricorrente per g.m.o., si ritiene che il nuovo licenziamento oggetto del presente giudizio, riproducendo nella sostanza la stessa motivazione posta a fondamento del precedente licenziamento, tenda ad eludere - alla luce delle argomentazioni contenute nell'ordinanza di reintegrazione adottata il 04-16/10/2017 da altra collega di questa sezione lavoro - l'ordine di reintegrazione già disposto da questo tribunale con il predetto provvedimento reintegratorio si veda la comunicazione del 28/11/2017: "La soppressione dell'ufficio pubblicità, e della connessa posizione lavorativa, presso cui era adibita in via esclusiva la sig.ra *omissis*, in conseguenza delle modifiche organizzative definite nell'ambito del licenziamento collettivo avviato con comunicazione del 4.12.2015 e sviluppate a seguito dello stesso... Alla citata soppressione è seguita, infatti, l'esternalizzazione della gran parte delle attività inerenti l'ufficio pubblicità e la distribuzione delle mansioni residue tra i dipendenti e collaboratori già in forza (giornalisti e agenti)" - all. 7 fasc. resistente; all.8 fasc. ricorrente.

Ne discende che può trovare accoglimento la domanda di reintegrazione avanzata, in via principale, dalla lavoratrice, in quanto la condotta di parte datoriale, che ha dissimulato, sotto la formale motivazione della (asserita) sussistenza degli estremi del giustificato motivo oggettivo, la volontà di non dare esecuzione all'ordinanza di reintegrazione già adottata da questo tribunale in data 04-16/10/2017 nell'ambito del precedente procedimento di impugnativa di licenziamento (contrassegnato con il n.4334/2016 R.G.), integra gli estremi della insussistenza del fatto contestato di cui all'art. 18 comma 4 L. n.300/1970 ("4. Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa adottati dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato..., annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione... In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.

Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione...").

In conclusione, il licenziamento della ricorrente, allora, deve ritenersi illegittimamente comminato e va annullato.

Pertanto, in accoglimento della istanza della Ti. è stata disposta la sua reintegrazione nel posto di lavoro.

Inoltre, l'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad Euro 2.535,86 lordi (cfr. le ultime buste paga - all. 27 del fascicolo di parte ricorrente) è stata riconosciuta alla lavoratrice, ai sensi dell'art. 18, comma 4, Legge n.300/1970, nella misura massima di dodici mensilità prevista dalla legge, oltre agli interessi legali da calcolarsi sulla sorte capitale di anno in anno rivalutata sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati con decorrenza dalla data del licenziamento e sino al soddisfo.

Va, infine, confermata la domanda diretta ad ottenere la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali, rientrando la presente fattispecie nell'art. 18, comma 4, L. n.300/1970, che disciplina uno di quei casi eccezionali, in cui è ammessa una pronuncia in favore di terzo [arg. ex Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 19398 del 15/09/2014 (Rv. 632322 - 01): "è indubitabile l'interesse del lavoratore al versamento dei contributi, dalla legge protetto come diritto soggettivo alla posizione assicurativa, benché non s'identifichi con il diritto spettante all'Istituto previdenziale, né si configuri come una posizione di contitolarità in tale diritto e ancor meno di solidarietà attiva; detto interesse del lavoratore è connesso con il diritto di credito dell'istituto, sia genericamente, perché nasce dal medesimo fatto che a quello dà origine (la costituzione del rapporto di lavoro), sia funzionalmente, realizza anche la soddisfazione del diritto perché l'adempimento del debito contributivo alla posizione assicurativa. In proposito, si è anche affermato il diritto del lavoratore alla regolarizzazione contributiva, stabilendosi, per il caso di sua violazione, che, ove il lavoratore abbia dato comunicazione dell'omissione contributiva del datore di lavoro al competente ente previdenziale e quest'ultimo non abbia provveduto a conseguire i contributi omessi, lo stesso ente, in quanto obbligato, nell'ambito del rapporto giuridico con l'interessato (anche ex art. 1175 e 1176 cod. civ.), alla diligente riscossione di un credito che, ancorché proprio, vale a soddisfare il diritto costituzionalmente protetto del lavoratore, è tenuto a provvedere alla regolarizzazione della posizione assicurativa del lavoratore medesimo, ove a quest'ultimo sia precluso di ricorrere alla costituzione della rendita ex art. 13 legge n. 1338 del 1962 o all'azione di risarcimento danni ex art. 2116 cod. civ.. La sussistenza del suddetto interesse del lavoratore, ed il riconoscimento di una sua tutelabilità mediante la regolarizzazione della posizione contributiva, danno ragione del riconoscimento da parte dell'ordinamento della facoltà del lavoratore di chiamare in causa il datore di lavoro e l'ente previdenziale, convenendoli entrambi in giudizio, al fine di accertare l'obbligo contributivo del primo e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente) nei confronti del secondo, a valore della sua posizione contributiva, impedendo il verificarsi di un danno nei suoi confronti (e nei limiti in cui a ciò il lavoratore vi abbia interesse, come avviene quando non operi in suo favore, o c'è il rischio che possa non operare, per qualsiasi ragione, il principio di automaticità delle prestazioni). Resta per converso esclusa per ragioni processuali la possibilità per il lavoratore di agire per ottenere una condanna del datore al pagamento dei contributi nei confronti dell'INPS che non sia stato chiamato in causa, stante la generale esclusione dei provvedimenti nei confronti di terzo ed il carattere eccezionale della condanna c.d. a favore del terzo.

Infatti, di regola il processo deve svolgersi tra tutti coloro che sono parti del rapporto sostanziale dedotto, i quali hanno diritto ad interloquire sulle questioni che li riguardano (art. 24 Cost.), e il provvedimento che definisce il processo fa stato solo

nei confronti delle parti e loro aventi causa, mentre solo in alcuni casi eccezionali (ne sono un esempio, nella materia del lavoro, le due condanne in favore di terzo previste dall'art. 18 Stat. Lav. in materia di licenziamenti illegittimi) è ammessa una pronuncia in favore di terzo. Può dunque affermarsi che, in caso di omissione contributiva, il lavoratore può chiedere la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali in favore dell'ente previdenziale solo se quest'ultimo sia parte nel medesimo giudizio, restando esclusa in difetto l'ammissibilità di tale pronuncia (che sarebbe una condanna nei confronti del terzo, non ammessa nel nostro ordinamento in difetto di espressa previsione)".

Per le ragioni innanzi esposte, l'opposizione deve essere integralmente rigettata con la consequenziale conferma dell'ordinanza impugnata.

In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, si ritiene che, non essendo state prospettate dalla parte opponente questioni ulteriori rispetto a quelle già esaminate nella precedente fase sommaria, sia giustificata la compensazione delle spese di lite nella misura del 50%, ponendo la quota residua - liquidata come in dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 nell'ambito dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile) secondo valori prossimi ai minimi in ragione della modesta complessità delle questioni trattate senza espletamento di alcuna attività istruttoria orale - a carico della parte opponente secondo il principio della soccombenza con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.

PQM

Disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'opposizione; compensa le spese processuali per la quota del 50%, condannando la parte opponente a rifondere nei confronti di *omissis* la quota residua, che liquida in complessivi Euro 1.800,00 per competenze professionali, oltre al rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

